



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO - GUARDIA COSTIERA CETRARO

ORDINANZA

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario marittimo e Comandante del Porto di Cetraro:

VISTO: il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, nr. 197 recante *“Recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE”*;

VISTA: la Legge 31.12.1982 nr. 979 rubricata *“Difesa del Mare”*;

VISTA: la Legge 17 maggio 2022, nr. 60, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 2022, recante *“Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare”*;

VISTA: la Legge 28.01.1994 nr. 84 inerente *“Riordino della legislazione portuale”*, come successivamente modificata ed integrata ed il D.M. 14.11.1994 relativo alla sua attuazione;

VISTO: il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, nr. 152 recante *“Norme in materia ambientale”*, come successivamente modificato ed integrato;

VISTO: il Decreto Ministeriale datato 01.04.1998, rubricato *“Modello e Formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli artt. 15 e 18 del D. Lgs 05.02.1997 n.22 ora artt. 193 e 195 del D. Lgs. 03.04.2006 n. 152”*;

VISTO: il D.L. 28.12.2001 n. 452, convertito con legge 27.02.2002, n. 16 inerente *“Disposizioni urgenti in materia di smaltimento di olii esausti”*;

VISTO: il D.M. 22.05.2001 del Ministero della Sanità recante *“Gestione e distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali”*;

VISTO: il D.P.R. 15.07.2003, nr. 254 *“Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179”*;

VISTO: Il Reg. (UE) 2017/352, il quale istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti;

VISTO: il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 12 maggio 2016, nr. 101 recante *“Regolamento recante l'individuazione delle modalità di raccolta, di smaltimento e di distruzione dei prodotti esplodenti, compresi quelli scaduti, e dei rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso”*;

VISTA: la Legge 29.09.1980 nr. 662 *“Ratifica della Convenzione Marpol”*;

VISTO: il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nr. 269 del 17/11/2005 inerente *“Individuazione dei rifiuti pericolosi provenienti da navi ammessi alle procedure semplificate”*;

- VISTA:** la Direttiva del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nr. GAB/2005/6759/B01 in data 29.07.2005, con cui si dispone l'estensione del divieto di scarico delle acque nere nei porti alle unità da diporto omologate al trasporto inferiore a 15 persone;
- VISTA:** la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Ufficio legislativo - nr. GAB/2009/0013973/UL in data 16.06.2009, in cui viene delineato il riparto di competenze tra le Autorità marittime e gli Enti regionali in materia di predisposizione degli studi ambientali previsti dalla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 relativamente ai cd. *“porti minori”*, ove non risulta istituita l'AdSP, laddove il predetto Ufficio legislativo testualmente recita *“.....l'Autorità marittima, infatti, è soggetto che non presenta istituzionalmente e funzionalmente caratteristiche tali da rendere ipotizzabile, per la stessa, il possesso di competenze tecnico/specialistiche idonee a realizzare in modo completo ed autonomo, una procedura complessa come quella individuata, né tantomeno la – altrettanto necessaria – piena conoscenza delle pianificazioni operate dall'Ente deputato alla gestione territoriale.....”* ed inoltre, *“.....In virtù di quanto sopra esposto, ed avuto riguardo in particolare alle considerazioni svolte in relazione alle competenze tecniche ed alle funzioni istituzionali delle Autorità Marittime, si ritiene che la predisposizione dello studio previsto dal comma 2 dell'articolo 5 del DPR 357/1997 (ora articolo 19 della Parte seconda del D.Lgs 152/2006) costituisce una competenza devoluta alla Regione ...”*;
- VISTO:** il vigente *“Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico”*, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del D. Lgs. 182/03, adottato con Ordinanza nr. 01/2007 in data 13.03.2007 afferente il porto di Cetraro;
- VISTO:** il provvedimento nr. 5400 in data 08.03.2007 dell'allora Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza ambientale della Regione Calabria, con il quale è stato approvato il Piano adottato con la richiamata Ordinanza nr. 1/2007 ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5 del precedente D.Lgs. nr. 182/2003 e s.m.i.;
- VISTO:** il vigente *“Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico”*, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del D. Lgs. 182/03, adottato con ordinanza nr. 22/2008 in data 30.06.2008 afferente il porto di Belvedere M.mo;
- VISTO:** il provvedimento nr. 7122 del 26.06.08 dell'allora Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza ambientale della Regione Calabria, con il quale è stato approvato il Piano adottato con la richiamata Ordinanza nr. 22/2008 ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5 del precedente D.Lgs. nr. 182/2003 e s.m.i.;
- TENUTO CONTO:** che dall'adozione del vigente *“Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico”*, non vi sono state variazioni significative della tipologia e consistenza del traffico marittimo nei porti di riferimento, tali da comportare effetti significativi sull'ambiente non precedentemente considerati;
- RITENUTO:** necessario aggiornare il vigente *“Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico”*, ai sensi dell'art. 5, comma 7 del D. Lgs. 197/2021;
- VISTE:** le proprie note nr. 3004 in data 19.04.2021 e nr. 5742 in data 15.07.2021 con le quali è stato richiesto al Comune di Cetraro l'individuazione del concessionario a cui è affidato il servizio di raccolta rifiuti in ambito portuale.
- VISTA:** la propria nota prot. nr. 528 in data 25.01.2022 con la quale è stata richiesta alla Regione Calabria – Dipartimento Territorio e tutela dell'Ambiente, l'intesa in merito alla revisione del vigente Piano, a mente dell'articolo 5, comma 4, del richiamato D.Lgs. nr. 197/2021;

PRESO ATTO: che il competente Ente regionale, nonostante le considerazioni espresse dalla Scrivente, da ultimo con la nota di cui al precedente alinea, non ha inteso formulare alcun parere in merito alla revisione del vigente Piano né rilasciare l'intesa;

RITENUTO NECESSARIO: alla luce delle considerazioni espresse in precedenza, soprattutto in merito all'assenza di variazioni significative della tipologia e consistenza del traffico marittimo nei porti di riferimento dalla data di adozione del precedente strumento di pianificazione, ed in relazione alle richieste formulate al competente Ente regionale rimaste ad oggi inevase, procedere comunque alla revisione dei vigenti Piani;

VISTI: gli articoli 17, 30, 64, 68, 71, 81 del Codice della Navigazione (R.D. 30.03.1942 nr. 327) e gli articoli 23, 27, 59, 77, 82 del relativo Regolamento d'Esecuzione (D.P.R. 15.02.1952 nr. 328).

R E N D E N O T O

che la presente Ordinanza aggiorna, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del D.Lgs. 197/2021, il *"Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dai residui del carico dei porti dei porti di Belvedere Marittimo, Cetraro e San Lucido"*, già adottato con la propria precedente Ordinanza nr. 01/2007 in data 13.03.2007 per il porto di Cetraro e nr. 22/2008 in data 30.06.2008 per il porto di Belvedere M.mo;

O R D I N A

Art. 1 – Disposizioni generali.

E' approvato l'annesso Regolamento rubricato *"Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dai residui del carico dei porti dei porti di Belvedere Marittimo, Cetraro e San Lucido"*, il quale costituisce parte integrante della presente Ordinanza ed **entra in vigore il 1 gennaio 2023** ed abroga le proprie precedenti Ordinanze nr. 1/2007 e nr. 22/2008.

Art. 2 - Disposizioni

Nell'ambito di applicazione del presente Regolamento è vietato:

- a) Conferire, da parte delle unità ormeggiate negli ambiti portuali, rifiuti di qualsiasi genere presso i cassonetti o impianti mobili ivi eventualmente dislocati e destinati al disimpegno del servizio di pulizia delle aree comuni;
- b) abbandonare rifiuti di qualsiasi genere nell'ambito degli specchi acquei e delle aree banchinate nonché delle zone demaniali marittime limitrofe e dell'antistante mare territoriale;
- c) accumulare qualsivoglia genere di rifiuto a bordo delle unità all'ormeggio;
- d) depositare, abbandonare o disperdere su banchine, calate o altre aree portuali, comprese quelle assentite in concessione, qualsivoglia genere di rifiuto (reti da pesca, cavi, fusti di oli esausti, imballaggi e similari);
- e) manomettere e/o danneggiare contenitori ubicati all'interno degli ambiti portuali per la raccolta di oli esausti, delle batterie al piombo esaurite, dei rifiuti piombosi e dei filtri;
- f) introdurre nei cassonetti materiali, sostanze o rifiuti di diversa tipologia rispetto a quelli per cui gli impianti di raccolta risultano destinati;
- g) procedere all'eliminazione di rifiuti mediante incenerimento nell'ambito portuale nonché nelle acque del Circondario Marittimo di Cetraro;
- h) affondare rifiuti negli specchi acquei portuali ed in mare.

Art. 3 – Sanzioni.

I trasgressori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca diverso reato o altro illecito amministrativo, ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 197/2021, degli articoli dal 255 al 258 del D.Lgs. nr. 152/2006, degli articoli 1166 e 1174 del Codice della Navigazione, dell'articolo 53, comma 4 del D. Lgs. nr. 171/2005 e ss.mm. e ii. e saranno responsabili, anche in termini di oneri di ripristino di eventuali danni all'ecosistema, a persone, animali e cose.

È fatta salva, in ogni caso, la possibilità per l'Autorità Marittima di procedere alle ispezioni di cui all'art. 11 del D. Lgs. nr. 197/2021, nonché - in caso di accertata violazione delle pertinenti norme - di procedere all'adozione delle misure amministrative di cui all'art. 11.3 dello stesso Decreto.

I responsabili delle violazioni della disciplina dettata dal presente "Piano" saranno, altresì, tenuti alla rimozione, al recupero e/o allo smaltimento dei rifiuti mediante ditte autorizzate nonché alla rimessione in pristino stato dei siti ed alla integrale bonifica dei medesimi.

Art. 4 – Pubblicità.

È fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, la cui diffusione, oltre all'Albo d'Ufficio, sarà assicurata mediante:

- a) trasmissione alla Regione Calabria, per le valutazioni di competenza in merito alla predisposizione dello studio di cui all'articolo 19 della Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e per l'acquisizione di ogni altra valutazione di compatibilità ambientale inerente al piano di raccolta, nonché per l'integrazione nel Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del richiamato D.Lgs. nr. 152/2006;
- b) trasmissione ai Comuni competenti, per:
 - l'attivazione delle procedure relative all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del D.Lgs. nr. 197/2021;
 - gli adempimenti quali Autorità Competente ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. e) della Legge 60/2022.
- c) trasmissione agli operatori marittimi e portuali, alle società concessionarie di porti ed approdi turistici, a concessionari di pontili ed ormeggi per conto terzi ed a cooperative ed imprese di pesca, con obbligo di pubblicizzazione in luoghi appropriati (*anche a mezzo cartellonistica e note informative*);
- d) trasmissione a tutte le altre Amministrazioni interessate;
- e) inserimento nel sito web <http://www.guardiacostiera.gov.it/cetraro>.

Cetraro, lì (data protocollazione informatica)

IL COMANDANTE

TV (CP) Alfonso Luca MIGLIORE

(documento sottoscritto con firma digitale)



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO - GUARDIA COSTIERA

CETRARO

REGOLAMENTO

**PIANO RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E DEI RESIDUI DEL
CARICO DEI PORTI DI CETRARO, BELVEDERE MARITTIMO E SAN LUCIDO,
AI SENSI DEL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N°197**

(PREMESSA)

Si premette che nel Circondario Marittimo di Cetraro, insistono nr. 3 porti siti nei Comuni di Cetraro, Belvedere Marittimo e di San Lucido. In particolare, quello del Comune di Cetraro è stato censito nel *“Master Plan per lo sviluppo della portualità calabrese”* come porto di rilevanza regionale a prevalente vocazione diportistica e peschereccia mentre, quelli dei Comuni di Belvedere M.mo e di San Lucido sono stati censiti come porti turistici.

In considerazione che la quasi totalità del traffico marittimo che scala i porti oggetto della presente pianificazione riguarda unità navali, da diporto e da pesca, esentate dall'obbligo di notifica ai sensi dell'art. 6 del vigente D.Lgs. nr. 197/2021, non è stato possibile elaborare una stima delle quantità dei rifiuti prodotti dalle unità che operano in porto.

Per l'esiguità dei quantitativi conferiti ed il limitato numero di approdi di unità navali nei porti di Cetraro, Belvedere Marittimo e di San Lucido, si stima che i vari cassonetti dedicati alla raccolta e gestione dei rifiuti (divisi per le diverse tipologie di prodotti) presenti nelle citate strutture portuali, unitamente all'isola ecologica per la raccolta dei rifiuti marini e scarti di lavorazione del pesce del porto di Cetraro, siano più che sufficienti a far fronte alle esigenze in argomento.

Con la Legge 17 maggio 2022, nr. 60 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale nr. 134 del 10 giugno 2022, recante *“Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare”*, è stato normato il recupero dei rifiuti marini in materiale plastico; pertanto, i Comandanti delle unità da pesca che stazionano e/o transitano nel porto di Cetraro e che hanno a bordo **“rifiuti accidentalmente pescati”** (RAP) e/o **“rifiuti volontariamente raccolti”** (RVR), devono conferire tali materiali nell'impianto di stoccaggio di rifiuti marini realizzato dal Comune di Cetraro, mentre per i porti di Belvedere Marittimo e San Lucido; sarà cura delle rispettive Amministrazioni Comunali, quali Autorità Competenti ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. e) della Legge 60/2022 dotare i rispettivi sorgitori di adeguati punti di raccolta.

Per la gestione dei rifiuti, si rimanda agli articoli del presente Regolamento che disciplinano il conferimento, la raccolta e lo smaltimento mediante le Ditte incaricate o affidatarie di tale servizio o mediante le apposite Ditte autorizzate, ai sensi dell'articolo 68 del Codice della Navigazione, alla raccolta e smaltimento dei rifiuti di bordo.

Articolo 1 (Definizioni)

Ai fini del presente Regolamento, si intendono integralmente richiamate tutte le definizioni contenute all'articolo 2 del D.Lgs. nr. 197/2021.

I rifiuti prodotti dalla nave sono considerati rifiuti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 nr. 152. In particolare, gli stessi sono considerati rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, lettera f) del richiamato Decreto, ad eccezione dei rifiuti prodotti dai passeggeri e dall'equipaggio e dei rifiuti accidentalmente pescati che sono considerati rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), del medesimo decreto legislativo.

Articolo 2 (Ambito di applicazione)

2.1 Il "Piano" si applica ai rifiuti ed ai residui del carico prodotti dalle navi (compresi i pescherecci e le unità da diporto), a prescindere dalla loro bandiera, ad esclusione delle navi militari da guerra ed ausiliarie o di altre navi possedute o gestite dallo Stato (se impegnate solo per servizi statali a fini non commerciali) che fanno scalo o che operano nei porti di Cetraro, Belvedere Marittimo e San Lucido. Si applica, altresì, ai rifiuti accidentalmente raccolti in mare durante le operazioni di pesca, nonché, ai sensi del combinato disposto ex artt. 3 e 1, comma 2, lett. b), Legge n. 60/2022 (Legge Salva Mare), ai rifiuti volontariamente recuperati in mare, anche in occasione di campagne di pulizia e conferiti nei predetti porti.

2.2 Il "Piano" non si applica:

- a) *alla gestione dei materiali provenienti dal fondale marino compreso quello portuale, ovvero da specchi acquei salmastri nonché costituenti approdi fluviali o della terraferma, ad eccezione dei rifiuti plastici di cui alla Legge 60/2022;*
- b) *alla gestione di rifiuti originati da attività umane e da cicli naturali e produttivi che si svolgono sulla terraferma;*
- c) *a navi in fase di costruzione, allestimento, manutenzione e riparazione presso cantieri navali (in tal caso i responsabili dei cantieri provvedono direttamente al conferimento dei rifiuti ai sensi della normativa applicabile al proprio ciclo di produzione);*
- d) *a navi in disarmo.*

Articolo 3 (Obbligo di notifica)

3.1 In considerazione della ridotta capacità ricettiva dei porti di Cetraro, Belvedere Marittimo e San Lucido, si reputa opportuno prevedere che in caso di arrivo in rada di unità maggiori, l'Operatore delegato dall'Armatore o dal Comandante della nave, l'Agente raccomandatario o il Comandante di una nave che rientri nel campo di applicazione del D.Lgs. 196/2005 (navi > 300 GT – navi da diporto > 45 metri lunghezza), debba adempiere agli obblighi di notifica di cui all'articolo 6 del D.Lgs. nr. 197/2021, con la compilazione del modulo di cui all'allegato "A" e con la trasmissione delle informazioni in esso riportate all'Autorità Marittima del porto di scalo, da effettuarsi:

- *almeno 24 ore prima dell'arrivo in porto o rada;*
- *prima della partenza dal porto di scalo precedente, se la durata del viaggio è inferiore a 24 ore;*
- *non appena la destinazione del porto è nota, qualora conosciuta a meno di 24 ore dall'arrivo.*

3.2 Copia del modulo con le informazioni in esso contenute, deve essere conservato a bordo fino al successivo porto di scalo e messo a disposizione dell'Autorità Marittima, qualora richiesto o in sede di ispezione.

- 3.3 Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai pescherecci di stazza inferiore ai 300 GT.

Articolo 4

(Conferimento dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico)

- 4.1 I rifiuti prodotti dalle navi, i residui del carico e i rifiuti associati al carico, di cui agli annessi I (idrocarburi), IV (acque reflue) e V (rifiuti solidi) della MARPOL 73/78, sono considerati rifiuti ai sensi del Decreto Legislativo nr. 152/2006.
- 4.2 Il Comandante della nave, prima della partenza, deve conferire i rifiuti prodotti dalla nave all'impianto portuale di raccolta, secondo le modalità stabilite all'articolo 7 del D.Lgs. nr. 197/2021. Al momento del conferimento il soggetto gestore dell'impianto compila il modulo di cui all'allegato 3 del citato Decreto, consegnandone copia al Comandante della nave. Le navi rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. nr. 196/2005 dovranno attenersi alle ulteriori prescrizioni contenute nel medesimo articolo, relativamente alle modalità di comunicazione elettronica delle informazioni.
- 4.3 Lo stesso gestore dell'impianto portuale deve provvedere agli adempimenti relativi alla comunicazione annuale ed alla tenuta dei registri previsti agli artt. 189 e 190 del D.Lgs. nr. 152/2006 in attuazione dell'art. 4 comma 8 del D.Lgs. nr. 197/2021.
- 4.4 La ditta incaricata dovrà conferire i rifiuti provenienti da bordo, già differenziati nella raccolta, presso gli impianti di smaltimento autorizzati.
- 4.5 Gli oneri relativi alla raccolta e smaltimento sono a carico del produttore dei rifiuti richiedente.
- 4.6 Le navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari nei porti rientranti nella presente pianificazione, possono essere esentate dall'Autorità Marittima dagli obblighi di cui agli articoli 6, 7 comma 1 ed 8 del D.Lgs. nr. 197/2021. Pertanto, le stesse non hanno l'obbligo di conferire i rifiuti prodotti o i residui del carico prima di lasciare ciascuno dei porti di approdo e devono fornire le informazioni previste con il modulo di cui all'allegato "A" in forma cumulativa e con cadenza settimanale all'Autorità Marittima del Porto base di scalo ove normalmente conferiscono i rifiuti prodotti. Le informazioni di cui il modello "A" devono altresì essere presentate ogni qualvolta che le suddette unità procedono al conferimento.

Articolo 5

(Modalità di conferimento dei rifiuti)

- 5.1 I rifiuti prodotti dalle navi devono essere preventivamente suddivisi a bordo secondo le tipologie previste dalle normative nazionali ed internazionali applicabili raggruppati in frazioni merceologiche omogenee.
- 5.2 Per le finalità di cui il seguente articolo, il Comando di bordo deve predisporre idonei contenitori e appropriati spazi di raccolta accuratamente assegnati per tipologia di rifiuto.

I rifiuti di bordo di cui all'annesso V (rifiuti solidi) della MARPOL 73/78, saranno raggruppati in :

- *Plastica (compresi cavi e reti sintetiche);*
- *Vetro, alluminio e altri metalli riciclabili (ferro, rame etc.);*
- *Carta, materiali cartacei e di fibra vegetale per imballaggio;*
- *Rifiuti alimentari di cucina;*
- *Pile e batterie esauste;*
- *Legno e legname;*
- *Rifiuti farmaceutici;*
- *Rifiuti speciali pericolosi e non.*

- 5.3 Dall'obbligo di suddivisione a bordo dei rifiuti di cui al comma precedente, sono esonerate le navi non soggette agli obblighi di notifica previste al precedente articolo 3, i cui Comandanti, Conduttori o Capi Barca devono, comunque, accertarsi che si proceda almeno al conferimento differenziato a terra degli stessi, opportunamente confezionati, secondo le disposizioni di cui al successivo art. 6.
- 5.4 Al fine di un efficace raggiungimento dell'obiettivo si ritiene necessario che su tutte le navi, per quanto possibile e praticabile, nei locali destinati all'equipaggio o frequentati dai passeggeri, siano collocati idonei avvisi in diverse lingue, tra cui l'inglese, illustranti il divieto generale di scarica in mare dei rifiuti e dell'obbligo di rispettare la raccolta differenziata degli stessi.
- 5.5 Il conferimento delle acque di sentina dovrà avvenire a mezzo autobotte o mezzo nautico appositamente attrezzato, collegata all'unità navale mediante una idonea manichetta, in maniera tale che i liquidi aspirati vengano pompati nella cisterna di accumulo senza percolazione degli stessi. Per le relative operazioni di recupero/smaltimento la ditta incaricata del servizio dovrà conferire i rifiuti provenienti da bordo esclusivamente presso gli impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente.
- 5.6 I rifiuti accidentalmente raccolti durante le attività di pesca e i rifiuti volontariamente raccolti, di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) e b) della Legge n. 60/2022 (Salva Mare), per espressa previsione ex artt. 2 e 3 della medesima Legge dovranno essere anch'essi conferiti agli impianti di raccolta di cui all'art. 4 del D.Lgs. nr. 197/2021. Il conferimento di tali rifiuti è gratuito per il conferente.

Articolo 6 **(Confezionamento dei rifiuti)**

- 6.1 I rifiuti da conferire devono essere collocati in appositi contenitori, cisterne o sacchi stagni, realizzati in maniera tale che non si verifichino perdite, dispersioni o esalazioni durante il loro normale uso o raccolta, e riempiti in modo tale che il loro peso e volume non ne impedisca la maneggevolezza.
- 6.2 I sacchi o contenitori contenenti i rifiuti dovranno essere chiusi e raccolti in idonei spazi a bordo, in attesa del ritiro da parte della ditta autorizzata. Tali contenitori devono essere periodicamente puliti e disinfettati.
- 6.3 Il personale di bordo deve adottare ogni cautela affinché, durante la produzione e il confezionamento dei rifiuti, non si verifichi la dispersione anche accidentale degli stessi a bordo e nell'ambiente circostante.
- 6.4 I rifiuti classificati pericolosi, secondo la vigente normativa, devono essere confezionati conformemente alle disposizioni in materia in atto vigenti sul territorio nazionale, e separati da ogni altra tipologia di rifiuti.
- 6.5 Le operazioni di trasbordo dei rifiuti sulle imbarcazioni o sui mezzi terrestri adibiti alla raccolta degli stessi devono essere eseguite, da parte del personale di bordo e della ditta autorizzata che svolge il servizio, con rapidità, fermo restando l'obbligo di adottare ogni possibile cautela per prevenire la fuoriuscita, ancorché accidentale di rifiuti.

Articolo 7 **(Deroghe)**

- 7.1 E' fatto obbligo a tutte le navi che fanno scalo o che stazionano nei porti e nelle rade del Circondario Marittimo di Cetraro, indicati al precedente articolo 2, di conferire i rifiuti prodotti ed i residui del carico secondo le modalità previste agli articoli 4, 5, e 6.

- 7.2 In deroga alla disposizione di cui al comma precedente, la nave può proseguire verso il successivo porto di scalo senza aver adempiuto al conferimento a terra, previa autorizzazione di cui all'allegato "B" dell'Autorità Marittima, purché il Comandante della nave, ai sensi dell'art. 7 comma 4 del D.Lgs. nr.197/2021, ne faccia specifica richiesta e dichiarare espressamente sotto la sua diretta responsabilità, che la nave ha una capacità di stoccaggio sufficiente per i rifiuti già prodotti e accumulati e per quelli che saranno prodotti fino all'arrivo nel successivo porto di conferimento.
- 7.3 L'Autorità Marittima del porto di scalo, sulla base delle informazioni fornite ed indicate dal Comandante della nave nel modello di cui all'allegato "A", può concedere la suddetta autorizzazione (allegato "B"), eventualmente richiedendo, se ritenuto necessario, il parere preliminare dell'Ufficio di Sanità Marittima e/o del Chimico del porto competente per territorio.
- 7.4 L'Autorità Marittima, qualora ravvisi che nel porto di conferimento non siano disponibili impianti adeguati o nel caso in cui detto porto non è conosciuto o sussiste il rischio che i rifiuti vengano scaricati a mare, richiede alla nave di conferire i rifiuti prodotti o i residui del carico prima di lasciare il porto.
- 7.5 Ai rifiuti sanitari ed alimentari prodotti a bordo delle unità che effettuano tragitti internazionali, si applicano le disposizioni vigenti in materia e sono soggetti al controllo e alla vigilanza da parte dell'Ufficio di Sanità Marittima e degli Uffici veterinari di confine del porto.

Articolo 8 (Ispezioni)

- 8.1 Ai fini del presente Regolamento, l'ispezione si renderà necessaria qualora:
- *la notifica di cui all'art. 3 non venga eseguita*
 - *la notifica risulti palesemente incongrua;*
 - *la notifica riguardi unità navali non contemplate dal seguente Regolamento o che presentino problematiche specifiche accertate.*
- 8.2 Per l'esecuzione delle ispezioni a bordo, l'Autorità Marittima del porto di scalo può richiedere il parere o l'intervento dell'Ufficio di Sanità Marittima e/o del Chimico del Porto competente per territorio, ritenuto competente ad esprimersi in materia.
- 8.3 Gli oneri economici riferiti al parere/intervento di competenza di tali Enti o soggetti sono da intendersi a carico del Comando della nave o dell'Agente marittimo raccomandatario.
- 8.4 L'Autorità Marittima che accerti l'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento può negare le spedizioni di cui agli articoli 179 e 181 del Codice della Navigazione, fino a quando la nave non abbia provveduto ad ottemperare alle prescrizioni impartite.
- 8.5 Nel caso in cui la nave abbia lasciato il porto in violazione al presente Regolamento, l'Autorità Marittima provvede ad informare l'Autorità Marittima del successivo porto di scalo per le azioni di competenza.
- 8.6 E' fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'Ordinanza di approvazione del presente Regolamento.

Articolo 9 (Divieti)

- 9.1 Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di scarico in mare di rifiuti da navi previste dalla Convenzione Internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi (MARPOL 73/78) e dalla Legge nr. 979/1982 e ferme restando le disposizioni di cui all'art. 192 del D.Lgs. 152/2006, nelle aree di giurisdizione del Circondario Marittimo di Cetraro è vietato:

- *gettare rifiuti di ogni genere negli specchi acquei portuali, nelle aree portuali e nell'ambito del demanio marittimo e del mare territoriale di giurisdizione;*
- *depositare, abbandonare o disperdere sulle banchine o nelle altre aree portuali, comprese quelle assentite in concessione, qualsiasi genere di rifiuto (reti, cavi, fusti di olio esausto, batterie, imballaggi, etc.);*
- *effettuare scarichi in mare dai servizi igienici di bordo delle unità da diporto nell'ambito dei porti, degli approdi o presso gli ormeggi dedicati alla sosta delle imbarcazioni, nonché entro il limite previsto per le spiagge frequentate dai bagnanti.*

9.2 Alle unità da diporto nuove omologate per il trasporto di un numero superiore a 15 persone, si applica la normativa MARPOL.

9.3 Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui alla Parte Terza – Titolo V e Parte IV – Titolo VI – Capo I – del D.Lgs nr.152/2006, chiunque si renda responsabile della violazione dei divieti di cui al presente articolo è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio al recupero e allo smaltimento dei rifiuti per mezzo delle ditte autorizzate nonché al ripristino ed alla bonifica dello stato dei luoghi.

Articolo 10

(Disposizioni particolari per le unità di diporto)

10.1 Tutte le unità da diporto ormeggiate o che approdano o stazionano presso circoli nautici o velici, cantieri nautici o di rimessaggio, porti o approdi turistici, darsene turistiche o pontili, esistenti nell'ambito del Circondario Marittimo di Cetraro devono conferire i rifiuti prodotti, di cui all'annesso V (rifiuti solidi) alla MARPOL 73/78, in modo differenziato e per il tramite dei responsabili o dei titolari delle concessioni demaniali marittime interessati alla gestione dell'approdo, del circolo e del cantiere, i quali sono tenuti ad osservare le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

10.2 Tutte le unità da diporto che approdano o stazionano nei porti soggetti alla presente pianificazione, al di fuori delle aree indicate al comma precedente, provvedono a conferire i rifiuti prodotti di cui sopra, avvalendosi dei cassoni o contenitori installati a terra, il cui servizio di raccolta e smaltimento è demandato alle ditte affidatarie o incaricate del servizio da parte dei Comuni competenti per territorio o, in mancanza, alle ditte autorizzate ai sensi dell'articolo 68 del Codice della Navigazione.

Per quanto concerne il conferimento dei rifiuti solidi urbani o assimilati, gli stessi devono essere conferiti negli appositi cassonetti o contenitori, secondo le modalità indicate dai Comuni competenti per territorio.

10.3 Tutte le unità da diporto devono conferire i rifiuti prodotti di cui agli annessi I (idrocarburi) e IV (acque reflue) della MARPOL 73/78, direttamente o per il tramite dei titolari o responsabili degli approdi turistici, darsene, pontili, cantieri o circoli in regime di concessione demaniale marittima, alle ditte affidatarie o incaricate del servizio da parte dei Comuni competenti per territorio o, in mancanza, alle ditte autorizzate ai sensi dell'articolo 68 del Codice della Navigazione.

Articolo 11

(Disposizioni particolari per le unità da pesca)

11.1 Le unità da pesca che approdano o stazionano nei porti e nelle rade del Circondario Marittimo di Cetraro, indicati al precedente articolo 2, devono conferire in modo già differenziato, per quanto praticabile, i rifiuti prodotti a bordo ed i residui del carico, secondo le modalità indicate nell'articolo precedente.

- 11.2 Le unità da pesca devono conferire i rifiuti prodotti, di cui agli annessi I (idrocarburi) e IV (acque reflue) della MARPOL 73/78, direttamente (se ormeggiate nei porti del Circondario Marittimo di Cetraro) o per il tramite dei titolari della concessione demaniale marittima (se ormeggiate e/o ricoverate nei cantieri navali o nelle aree di rimessaggio), alle ditte affidatarie o incaricate del servizio da parte dei Comuni competenti per territorio o, in mancanza, alle ditte autorizzate ai sensi dell'articolo 68 del Codice della Navigazione.
- 11.3 I Comandanti delle unità da pesca che stazionano e/o transitano nel porto di Cetraro e detengono a bordo **“rifiuti accidentalmente pescati”** (RAP) e/o **“rifiuti volontariamente raccolti”** (RVR), per come disciplinato dalla Legge nr. 60/2022, devono conferirli nell'impianto di stoccaggio di rifiuti marini realizzato dal Comune di Cetraro, mentre le unità da pesca che ormeggiano nei porti di Belvedere Marittimo e San Lucido devono conferire i rifiuti plastici raccolti nei punti già previsti della raccolta RSU – materiale plastico, nelle more che le rispettive Amministrazioni Comunali, quali Autorità Competenti ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. e) della Legge 60/2022, provvedano a dotare i rispettivi sorgitori di adeguati punti di raccolta.
- 11.4 L'attività di raccolta e conferimento può anche essere gestita dalle associazioni o cooperative di pesca, laddove costituite o esistenti, per conto dei propri associati, previa autorizzazione/nulla osta della Amministrazione comunale per gli aspetti di competenza e previa acquisizione di tutte le autorizzazioni previste in materia.

Articolo 12

(Disposizioni particolari per le ditte autorizzate)

- 12.1 Salvo quanto previsto dall'art. 4, punto 4.3 e 4.4 e dall'art. 6 del presente Regolamento, le ditte autorizzate alla raccolta dei rifiuti e dei residui del carico nell'ambito dei porti di cui al precedente articolo 2, devono:
- *adempiere alle formalità previste dall'Ordinanza n. 49/2016 in data 03 novembre 2016 della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina ed essere iscritte nei registri di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione tenuti dalla citata Capitaneria di Porto.*
 - *essere iscritte all'albo nazionale delle imprese che esercitano l'attività di raccolta, smaltimento e gestione dei rifiuti;*
 - *comunicare le tariffe applicate per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti di bordo e dei residui del carico;*
 - *in caso di attività svolta con l'ausilio di mezzi nautici, essere titolari di licenza di concessione di cui all'art. 60 del Regolamento di esecuzione al codice della navigazione.*
- 12.2 Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento deve ricomprendere:
- a) *la raccolta differenziata dei rifiuti di bordo delle navi richiedenti;*
 - b) *la raccolta dei rifiuti speciali pericolosi e non, compresi i prodotti farmaceutici di bordo scaduti;*
 - c) *il ritiro di morchie, emulsioni oleose, residui di sentina e acque nere biologiche;*
 - d) *il trattamento di sterilizzazione dei rifiuti alimentari e dei rifiuti zootecnici di bordo delle unità provenienti dall'estero, di cui all'art. 7 ultimo comma del presente Regolamento;*
 - e) *il trasporto presso centri autorizzati di smaltimento e/o recupero dei rifiuti e delle sostanze di cui ai precedenti punti a), b), c) e d).*
- 12.3 Le ditte autorizzate a svolgere il servizio di raccolta dei rifiuti e dei residui del carico devono registrare su un apposito registro i seguenti dati:
- 1) *nome, bandiera, e ufficio di iscrizione della nave richiedente;*
 - 2) *data e ora di raccolta;*

- 3) *quantità e qualità dei rifiuti raccolti, secondi i codici CER di cui all'allegato "C";*
- 4) *data e ora di avvio dei rifiuti allo smaltimento ad impianto autorizzato;*
- 5) *indicazione dell'impianto di cui sopra;*
- 6) *targa e modello degli autoveicoli impiegati nell'attività di raccolta e trasporto;*
- 7) *numero della "bolla ecologica".*

- 12.4 La ditta incaricata, prima del ritiro dei rifiuti da bordo, dovrà accertarsi che l'unità navale sia stata ammessa a libera pratica sanitaria.
- 12.5 Dovranno inoltre essere rispettate tutte le disposizioni di *security* continuative o temporanee che l'Autorità Marittima ritenesse opportuno dover impartire.

Articolo 13 **(Tariffe)**

- 13.1 Le tariffe per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti di bordo saranno rese pubbliche a cura delle Ditte interessate, mediante comunicazione annuale all'Autorità Marittima competente.
- 13.2 L'art. 8 del D.Lgs. nr. 197/2021 prevede che gli oneri relativi agli impianti ed ai servizi portuali di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi, diversi dai residui del carico, devono essere coperti da tariffa a carico delle navi che approdano nel porto.
- 13.3 I criteri di strutturazione tariffaria sono riportati nel medesimo articolo 8 del Decreto, nonché nell'Allegato IV della stessa norma. In particolare, in considerazione della tipologia di traffico marittimo che interessa i porti soggetti alla presente pianificazione, gli elementi essenziali di cui tener conto nella determinazione dei livelli tariffari sono:
- a) nel caso di pescherecci ed unità da diporto omologate per un massimo di dodici passeggeri, dovrà essere definita una tariffa non correlata alla quantità di rifiuti conferiti;*
 - b) in qualunque caso, al fine di prevedere l'incentivo massimo per il conferimento dei rifiuti di cui all'allegato V della Convenzione MARPOL diversi dai residui del carico, non si impone alcuna tariffa diretta, allo scopo di garantire un diritto di conferimento senza ulteriori oneri basati sul volume dei rifiuti conferiti.*
- 13.4 Tali tariffe verranno corrisposte alle ditte affidatarie o incaricate del servizio da parte dei Comuni competenti per territorio.
- 13.5 Gli oneri per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in mare, sono disciplinati dall'art. 2, comma 7, della Legge nr. 60/2022 (Salva Mare).

Articolo 14 **(Isola ecologica del porto)**

- 14.1 I Comandanti/Conduttori/Capi Barca delle unità da diporto e da pesca non rientranti nel campo di applicazione di cui all'art. 3 del presente Regolamento, oltre alle modalità previste agli articoli 10 e 11 precedenti, potranno conferire gli oli esausti, le batterie al piombo esaurite, i rifiuti piombosi, i filtri e le lattine d'olio vuote presso gli impianti di raccolta, eventualmente esistenti, secondo le modalità e gli orari di conferimento che saranno resi pubblici dal soggetto gestore e/o dal Comune.
- 14.2 Qualora la gestione degli impianti di raccolta dei porti venga affidata ai concessionari di approdi turistici/darsene/pontili, gli stessi dovranno esibire copia del contratto con la ditta autorizzata per la gestione dei rifiuti provenienti dalle imbarcazioni da diporto e da pesca.
- 14.3 Il prelievo, lo svuotamento e l'asporto dei contenitori esistenti presso le isole ecologiche sono a carico della rete di raccolta, mediante ditte mandatarie, del Consorzio nazionale per la

gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati (CONOU) e del Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo e dei rifiuti piombosi (COBAT), i quali comunicheranno la frequenza del servizio di cui sopra.

- 14.4 I Comandanti delle unità da pesca che entrano nel porto di Cetraro e che hanno a bordo **“rifiuti accidentalmente pescati”** (RAP) e/o **“rifiuti volontariamente raccolti”** (RVR), così come disciplinato dalla Legge nr. 60/2022, devono conferire tali materiali nel centro di stoccaggio comunale (recentemente realizzato dalla locale Amministrazione Comunale attingendo ai fondi FEAMP 2014/2020), dotato di cassonetti per la raccolta dei rifiuti marini e degli scarti della pesca, secondo le modalità indicate dallo stesso Comune e/o dal gestore del servizio.
- 14.5 Sarà cura dei Comuni competenti dare immediata comunicazione dell'approvazione del presente piano ai gestori/concessionari sopra indicati al fine dell'installazione delle isole ecologiche che si renderanno necessarie e disponibili per i porti di cui al precedente art. 2.

Articolo 15 **(Norme finali)**

- 15.1 Il presente Regolamento costituisce piano locale di raccolta e gestione dei rifiuti e dei residui del carico provenienti dalle navi nell'ambito dei porti di Cetraro, Belvedere Marittimo e San Lucido, e viene trasmesso ai competenti Organi regionali per le valutazioni di competenza in ordine all'articolo 19 del D.Lgs. nr. 152/2006 e costituisce integrazione, per gli aspetti relativi alla gestione, al Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del medesimo Decreto Legislativo.
- 15.2 Il presente Piano viene, altresì, trasmesso ai competenti Comuni per:
- lo svolgimento delle procedure di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, a mente dell'articolo 5, comma 4, del D.Lgs. nr. 197/2021;
 - gli adempimenti quali Autorità Competente ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. e) della Legge 60/2022.
- 15.3 Il Piano verrà aggiornato, se ritenuto necessario, ogni cinque anni e, comunque, in presenza di significativi cambiamenti operativi nella gestione dei porti. Tali cambiamenti possono comprendere modifiche strutturali del traffico diretto ai porti, lo sviluppo di nuove infrastrutture, modifiche della domanda e della fornitura di impianti portuali di raccolta e nuove tecniche di trattamento a bordo.

Se durante il periodo di cinque anni di cui sopra non si sono verificati cambiamenti significativi, la nuova approvazione può consistere in una convalida dei piani esistenti previa consultazione degli stessi soggetti che devono essere sentiti in sede di redazione.

al Piano raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico dei porti di Cetraro Belvedere Marittimo, e San Lucido.

FORMATO STANDARD DEL MODULO DI NOTIFICA ANTICIPATA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AGLI IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA

Notifica del conferimento dei rifiuti a: *[inserire il nome del porto di destinazione di cui all'articolo 6 delladirettiva (UE) 2019/883]*

Il presente modulo deve essere conservato a bordo della nave insieme al registro degli idrocarburi, al registro dei carichi, al registro dei rifiuti solidi o al piano di gestione dei rifiuti, come prescritto dalla convenzione MARPOL.

1. DATI DELLA NAVE

1.1. Nome della nave:		1.5. Proprietario o operatore:		
1.2. Numero IMO:		1.6. Lettere o numero di identificazione: Numero MMSI (identificativo del servizio mobile marittimo):		
1.3. Stazza lorda:		1.7. Stato di bandiera:		
1.4. Tipo di nave:	☐ Petroliera ☐ Nave da caricodi altro tipo	☐ Chimichiera ☐ Nave passeggeri	☐ Portarinfuse ☐ Ro-ro	☐ Container ☐ Altro (specificare)

2. DATI RELATIVI AL VIAGGIO E AL PORTO

2.1. Luogo/nome del terminal:	2.6. Ultimo porto in cui sono stati conferiti i rifiuti:
2.2. Data e ora di arrivo:	2.7. Data dell'ultimo conferimento:
2.3. Data e ora di partenza:	2.8. Porto di conferimento successivo:
2.4. Ultimo porto e paese di scalo:	2.9. Persona che presenta il presente modulo (se diversa dal comandante):
2.5. Porto o paese successivo di scalo (se noto):	

3. TIPO E QUANTITATIVO DI RIFIUTI E CAPACITÀ DI STOCCAGGIO

Tipo	Rifiuti da conferire (m ³)	Massima capacità di stoccaggio dedicata (m ³)	Quantitativo di rifiuti trattenuti a bordo (m ³)	Porto in cui saranno conferiti i rifiuti restanti	Quantitativo stimato di rifiuti che sarà prodotto tra la notifica e il successivo scalo (m ³)

MARPOL allegato I — Idrocarburi					
Acque oleose di sentina					
Residui oleosi (fanghi)					
Acque oleose di lavaggio delle cisterne					
Acque di zavorra sporche					
Fanghi e residui di lavaggio delle cisterne					
Altro (specificare)					
Tipo	Rifiuti da conferire (m ³)	Massima capacità di stoccaggio dedicata (m ³)	Quantitativo di rifiuti tratti a bordo (m ³)	Porto in cui saranno conferiti i rifiuti restanti	Quantitativo stimato di rifiuti che sarà prodotto tra la notifica e il successivo scalo (m ³)
MARPOL allegato II — Sostanze liquide nocive (NLS) ¹					
Sostanza di categoria X					
Sostanza di categoria Y					
Sostanza di categoria Z					
OS – Altre sostanze					
MARPOL allegato IV — Acque reflue					
MARPOL allegato V — Rifiuti solidi					
A. Plastica					
B. Rifiuti alimentari ²					
C. Rifiuti domestici (ad esempio prodotti di carta, stracci, vetro, metallo, bottiglie, vasellame ecc.)					
D. Olio da cucina					
E. Ceneri prodotte dagli inceneritori					

¹ Indicare la designazione ufficiale di trasporto della sostanza liquida nociva coinvolta.

² Indicare i quantitativi specificando la provenienza (UE o Extra-UE)

F. Rifiuti operativi					
G. Carcasse di animali					
H. Attrezzi da pesca					
I. Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche					
J. Residui del carico ³ (dannosi per l'ambiente marino)					
K. Residui del carico ⁴ (non dannosi per l'ambiente marino)					
MARPOL allegato VI — Relativo all'inquinamento atmosferico					
Sostanze che riducono lo strato di ozono e attrezzature che contengono tali sostanze ⁵					
Residui della depurazione dei gas di scarico					
Altri rifiuti, non disciplinati dalla convenzione MARPOL					
Rifiuti accidentalmente pescati					

Note

- Tali informazioni devono essere usate per i controlli da parte dello Stato di approdo (PSC) e per altri scopi connessi con le ispezioni.
- Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte, salvo nel caso in cui la nave sia esentata a norma dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2019/883

³ Può trattarsi di stime. Indicare la designazione ufficiale di trasporto del carico secco.

⁴ Può trattarsi di stime. Indicare la designazione ufficiale di trasporto del carico secco.

⁵ Derivanti dalle normali attività di manutenzione a bordo.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA CETRARO

(Via Porto, 13 – 0982.97145 – cp-cetraro@pec.mit.gov.it – uccetraro@mit.gov.it)

*MINISTRY OF INFRASTRUCTURE AND TRANSPORT
CETRARO HARBOUR MASTER OFFICE AND COAST GUARD*

MANTENIMENTO DEI RIFIUTI A BORDO RETENTION OF WASTES ON BOARD

AUTORIZZAZIONE n. _____ / _____
AUTHORIZATION n. _____ / _____

Il Comandante del porto di Cetraro
The Cetraro Harbour Master,

- VISTO:** il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 197 recante “Recepimento della Direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE”;
- HAVING:** *regard to the Italian Decree no. 197 issued on november 8th 2021 concerning the application of Directive 2019/883/UE of the European Parliament and of the Council on port reception facilities for ship generated waste and cargo residues;*
- VISTA:** la Circolare n. GAB/582/2/2008 in data 11.02.2008 del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare – Reparto Ambientale Marino del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- HAVING:** *regard to the Circular letter n. GAB/582/2/200/8 dated 11.02.2008 of the Enviroment Ministry – Marine Enviromental protection Department;*
- VISTA:** l'Ordinanza n. 38/2022 in data 21.12.2022 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Cetraro;
- HAVING:** *regard to the Ordinance no. 38/2022 dated 21.12.2022 issued by Harbour Master of Cetraro;*
- VISTA:** l'istanza in data _____ del Comandante della M/N _____ - bandiera _____ presentata tramite _____ l'Agenzia Marittima _____, intesa ad ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 7 del Regolamento allegato all'Ordinanza n. 38/2022 in data 21.12.2022 a proseguire il viaggio verso il prossimo porto di scalo senza conferire i rifiuti di bordo;
- HAVING:** *regard to the application dated _____ submitted by the Master of M/V _____ flag _____, aimed at obtaining the authorization under article 7 of the Regulation attached to the Ordinance n. 38/2022 issued by Harbour Master of Cetraro to proceed to the next port of call without delivering the ship-generated waste;*



ACCERTATO: che la M/N _____ ha la capacità di stoccaggio sufficiente per i rifiuti già prodotti ed accumulate e per quelli che saranno prodotti fino all'arrivo presso il porto di _____;

HAVING: *verified that M/V _____ has sufficient dedicated storage capacity for all ship-generated waste that has been accumulated and will be accumulated during the intended voyage until port of _____;*

CONSIDERATO: che la nave è diretta al porto di _____, dove risultano essere disponibili impianti adeguati a ricevere i rifiuti prodotti dalla nave, come definiti dal Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 197 e che dai rilievi eseguiti non sussiste il rischio che i rifiuti vengano scaricati in mare;

HAVING: *Considered that the ship is bound for the port of _____, where there are adequate facilities available for delivering the ship-generated waste, as indicated by Decree no 197/2021, and that controls are made on board show that there is no risk that such waste will be discharge at sea;*

AUTORIZZA
HEREBY AUTORIZES

il Comandante della M/N _____ - bandiera _____, n. IMO _____ a proseguire il viaggio verso il porto di _____, mantenendo a bordo i seguenti rifiuti:

The Master of M/V _____ - _____ flag, IMO no. _____ to proceed to the port of _____, retaining on board followings ship-generated waste:

- a) _____ metri cubi di morchie/ *cubic meters of sludge*;
- b) _____ metri cubi di acque di sentina/ *cubic meters of bilge water*;
- c) _____ metri cubi di altri prodotti / *cubic meters of other products*;

ORDINA
ORDERS

- in relazione a quanto accertato/ *on the evidence of the activity carried out*;
- giusta dichiarazione del Comando di bordo – allegato II del D.Lgs. n. 197/2021 / *As Master declaration – Notification Form for the ship generated waste*;

Il conferimento dei rifiuti prodotti dalla nave di cui ai punti a), b) e c) nel porto di _____

The ship-generated waste shall points a), b) and c) be delivered in _____ port.

Copia di questa Autorizzazione sarà inviata all'Autorità marittima di _____
Copy of this authorization shall be sent to Maritime Authority of _____

Il Comandante della nave dovrà inviare a questa Autorità marittima evidenza documentale dei provvedimenti adottati nel porto di _____.
The Master of ship shall send to this Maritime Authority documentary evidence of _____ in _____.

Tale autorizzazione è valida per la sosta effettuata nel porto di Cetraro il giorno _____.
This authorization is valid only for the call in Cetraro port, on _____.

Cetraro, lì _____

FIRMA

CODICI CER

1. RIFIUTI “GARBAGE”

(assimilabili agli urbani, alimentari e altri non speciali e non pericolosi)

Codici CER rifiuti:

CER 200101	Carta e cartone
CER 200102	Vetro
CER 200108	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
CER 200108	Oli e grassi commestibili
CER 200139	Plastica
CER 200140	Metallo
CER 200301	Rifiuti urbani non differenziati

2. RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON

Codici CER rifiuti:

CER 150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
CER 180103*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
CER 200131*	medicinali citotossici e citostatici
CER 200133*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
CER 200134	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33

** = Rifiuto pericoloso*

Non si esclude che la nave possa produrre ulteriori tipologie di rifiuti identificabili tra i codici CER contrassegnati con l'asterisco; a tal fine si prevede, comunque, che il concessionario sia autorizzato a gestire tutti i rifiuti.

3. ALTRI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI

(rifiuti oleosi, oli esausti e residui del carico)

Codici CER rifiuti:

CER 070703*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
CER 070704*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
CER 090101*	soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
CER 090103	soluzioni di sviluppo a base di solventi
CER 130401*	oli di sentina della navigazione interna
CER 130403	altri oli di sentina della navigazione
CER 130506*	oli prodotti dalla separazione olio/acqua
CER 150202*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
CER 150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202
CER 130703	Altri carburanti e miscele

** = Rifiuto pericoloso*

4. RIFIUTI “SEWAGE” (acque nere)

Codici CER rifiuti:

CER 200304	Fanghi delle fosse settiche
------------	-----------------------------

5. RIFIUTI FLOTTIGLIA MINORE E DA PESCA

5.1 Rifiuti assimilabili agli urbani.

Per quanto attiene ai rifiuti tipo *garbage* non speciali e non pericolosi si prevede l'installazione nell'area del porto di un'isola ecologica con idonei cassonetti per la raccolta dei rifiuti ed idoneo mezzo per il sollevamento e svuotamento degli stessi.

Periodicamente, il concessionario provvederà allo svolgimento del servizio a fronte della corresponsione di una tariffa forfetaria (vedasi al riguardo il capitolo relativo alle tariffe).

5.2 Rifiuti speciali pericolosi.

Codici CER rifiuti:

CER 130208*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
CER 160107*	filtri dell'olio
CER 160601*	batterie al piombo

* = *Rifiuto pericoloso*